



Mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione Rischi

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle **sanzioni applicabili** in caso di **mancata o incompleta elaborazione**.

Innanzitutto va segnalato che esistono **diversi enti preposti a diversi tipi di controlli** che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l'ASL, l'INPS, l'INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare sanzioni che vanno **da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro** di ammenda al datore di Lavoro e **pene detentive fino a otto mesi**. Inoltre la **mancata redazione del DVR, se reiterata**, può comportare anche la **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

In conclusione si può quindi affermare che l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'adempimento della conformità legislativa; è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell'azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall'altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.

Figure coinvolte nella stesura del Documento

L'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è uno degli **obblighi inderogabili del datore di Lavoro**; è il datore di Lavoro che deve effettuare la valutazione e redigere il relativo documento, apponendovi la propria firma, e che deve occuparsi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi qualora ne subentrassero. Il datore di lavoro si avvale, nell'elaborazione del Documento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**, che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione, contribuisce significativamente a finalizzare le **misure preventive e protettive** anche in considerazione dell'evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul mercato, e collabora nella stesura del programma di miglioramento. Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del **Medico Competente**, il documento deve essere elaborato in collaborazione con quest'ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica. Infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, che ne prende visione e deve essere consultato anche preventivamente in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi, come da art 50 comma 1b) e comma 5, del Testo Unico.

La Data certa

Il DVR dovrà avere una **certificazione della data di elaborazione o di revisione**, come da art.28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall'RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori. Lo scopo dell'apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti.